

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 167/2022
del 10 giugno 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1867]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* PTA-6507, *Bacillus velezensis* NRRL B-50013 e *Bacillus velezensis* NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* NITE SD 00268 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione, del 25 novembre 2021, relativo al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 435 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «436. **32021 R 2051:** regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* PTA-6507, *Bacillus velezensis* NRRL B-50013 e *Bacillus velezensis* NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V. (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 19).
437. **32021 R 2080:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione del 26 novembre 2021 relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* NITE SD 00268 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 23).
438. **32021 R 2090:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione, del 25 novembre 2021, relativo al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 160).».

⁽¹⁾ GU L 420 del 25.11.2021, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 426 del 29.11.2021, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 427 del 30.11.2021, pag. 160.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2080 e (UE) 2021/2090 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.